

# COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Citta Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 24/04/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: PROPOSTA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).**

L'anno *Duemilaventisei* il giorno *Ventiquattro* del mese di *Aprile*, alle ore **16,30**, nella sala delle riunioni del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta ordinaria di 2<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano:

N	COGNOME	E	NOME	P	A
1)	FOTI		MARIA	SI	
2)	ZACCURI		ANTONIETTA		SI
3)	FOTI		FIORE	SI	
4)	ROMEO		MARIA		SI
5)	FOTI		GIOVANNI	SI	
6)	STILLITTANO		FRANCESCA		SI
7)	MINNITI		SANTO	SI	
8)	PRINCIPATO		GIUSEPPE	SI	
9)	MONTEROSSO		VINCENZO	SI	
10)	MACHEDA		CATERINA CHIARA		SI
11)	TRIPODI		DOMENICA		SI
12)	COSTARELLA		CANDELORO		SI
13)	FEDERICO		SANTO		SI

Presiede il Sindaco, dott.ssa Maria FOTI

Partecipa alla seduta la dott. Pietro EMILIO, Segretario comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 5 consiglieri su n. 12 consiglieri in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Esaminata** la proposta di deliberazione elaborata dal Responsabile Finanziario, avente ad oggetto “*PROPOSTA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)*”;

**Dato atto** che la proposta di deliberazione di cui al capoverso che precede viene allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli all’unanimità, resi per alzata di mano dai n. 5 Consiglieri comunali, oltre il Sindaco, presenti e votanti;

Esce dal Consiglio Comunale Foti Fiore, presenti n. 5.

### DELIBERA


Per i motivi di cui in premessa, da intendersi integralmente riportati:

**Di disporre**, come dispone, l’approvazione in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge della proposta avente ad oggetto “*PROPOSTA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)*”, che viene allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. A);

Infine, il Consiglio stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli all’unanimità, resi per alzata di mano dai n. 5 Consiglieri comunali, oltre il Sindaco, presenti e votanti;

### DELIBERA

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Proposta approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

### IL PROPONENTE

#### RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4, del 25/02/2026;
- il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5, del 25/02/2026;
- Il Rendiconto di Gestione anno 2024, approvato con Deliberazione n. 16, del 27.05.2025;

#### PREMESSO CHE:

- La **Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025)**, all'art. 1, commi 102-110, ha reintrodotto la facoltà per gli Enti Territoriali di disciplinare la **definizione agevolata** delle proprie entrate, consentendo l'abbattimento di sanzioni e interessi a fronte del pagamento della quota capitale;
- Tale misura è finalizzata all'efficientamento della riscossione dei crediti di difficile esigibilità, garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio e il potenziamento dei flussi di cassa;

#### CONSIDERATO CHE:

- L'attuale scenario economico richiede strumenti che facilitino la regolarizzazione delle pendenze debitorie, riducendo contestualmente il **contenzioso tributario** e i costi amministrativi e legali ad esso connessi;
- L'operazione non configura danno erariale poiché mira a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese esecutive, migliorando l'indice di riscossione dei **residui attivi** e riducendo la necessità di futuri accantonamenti al **FCDE** (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità);
- Il Regolamento garantisce il principio di collaborazione tra Amministrazione e contribuente, in conformità allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000);

**DATO ATTO** della volontà politico - amministrativa di attivare la procedura amministrativa per la predisposizione di tale regolamento, recependo anche gli schemi tecnici predisposti dalla Fondazione IFEL-ANCI;

#### VISTI:

L'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 (Potestà regolamentare generale degli Enti locali);

Il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

### PROPONE

**DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, l'unito "**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali**", composto da n. 21 articoli, che forma parte integrante del presente atto.

**DI STABILIRE** che il predetto Regolamento entri in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**DI DISPORRE** l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge per le finalità statistiche e di monitoraggio previste.

### IL PROPONENTE

Il Responsabile Settore Entrate

Dott. Antonino Peda'



#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Esaminata la presente proposta di deliberazione, il segretario comunale rilascia, ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del D. lgs. n. 267/2000, nonché dell'articolo 4, comma quarto, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, il parere di regolarità tecnica, attestando la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa.

SETTORE III – GESTIONE ENTRATE

IL RESPONSABILE

Dott. Antonino PEDA'




#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE


Esaminata la presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Settore II - Finanziario esprime, ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del D. lgs. n. 267/2000, nonché dell'articolo 4, comma quarto, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere di regolarità contabile FAVOREVOLE.

SETTORE II - FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

Dott. Sergio GUALTIERI





**COMUNE DI MONTEBELLO JONICO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE**  
**COMUNALI**

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....	3
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda .....	3
Articolo 4 – Importi dovuti.....	3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione.....	4
Articolo 6 – Diniego della definizione .....	5
Articolo 7 – Sospensione del processo .....	5
Articolo 8 – Entrata in vigore .....	5
PARTE II- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI .....	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....	6
Articolo 3 – Conciliazione agevolata .....	6
Articolo 4 – Entrata in vigore .....	6
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI .....	7
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	7
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....	7
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	7
Articolo 4 – Entrata in vigore .....	8
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI .....	9
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	9
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....	9
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	9
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata .....	10
Articolo 5 – Entrata in vigore .....	10

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Montebello Jonico, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

### **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento, ovvero dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito *internet*, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

### **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle

eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

## **Articolo 5 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31 Luglio 2026.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 31 Luglio 2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31 Luglio 2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate

successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

#### **Articolo 6 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

#### **Articolo 7 – Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

#### **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE II- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

### **Articolo 3 – Conciliazione agevolata**

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro 60 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento, ovvero dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* istituzionale dell'ente., con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2024;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

### **Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 Giugno 2026, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate di pari importo con scadenza della prima rata il 30 Giugno 2026. Sull'importo delle rate successive alla prima con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale

ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

#### **Articolo 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
  - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  - b) dei ruoli consegnati alle società di Riscossione e notificati entro il 31/12/2023, disciplinando con successivi accordi le modalità di espletamento delle istanze di adesione al condono.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
  - l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2016 al 2020;
  - l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2016 al 2024;
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il termine di 30 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 Luglio 2026;

b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro cinquecento, versamento nel numero massimo di dodici rate, la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al entro il 31 Luglio 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza bimestrale a decorrere dal mese di Settembre 2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.

#### **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

L'ORGANO DI REVISIONE

**Verbale n. 05 del 14/04/2026**

Oggetto: Parere alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: *“Approvazione del Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali ai sensi dell’art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) – Settore Finanziario - Entrate.*

**Il Revisore dei Conti**

**Premesso che:**

- in data 13 aprile 2026 è stata trasmessa a mezzo p.e.c., la Proposta di Deliberazione di Consiglio e suoi allegati.

**Visti:**

- La Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di cui in oggetto, regolarmente firmata dal Proponente, Sindaco ;
- Gli allegati alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, come meglio elencati di seguito:
  - ✓ Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali, suddiviso in 5 parti e n.30 articoli;
- Il parere **favorevole** di regolarità tecnica firmato, dal Responsabile del 3^ Settore Entrate, Dott. ;
- Il parere **favorevole** di regolarità contabile firmato, dal Responsabile del 3^ Settore - Entrate, Dott.

**Visti altresì:**

- la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei Regolamenti Tributarî Locali;
- lo schema di regolamento predisposto dalla Fondazione IFEL – ANCI, che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026.

**Rilevata** l'opportunità dell'Ente nel dar seguito alla redazione, e successiva approvazione del Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110,

L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), concretizzando il tutto:

- in un incremento dell'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli più vetusti;
- in un miglioramento dei flussi di cassa;
- in una riduzione degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- in una più facile, nonché conveniente opportunità del contribuente a regolarizzare le proprie posizioni debitorie nei confronti dell'Ente.

### CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto e rilevato.

Il Revisore dei Conti **esprime parere favorevole** sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: *“Approvazione del Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) – 3^ Settore - Entrate.*

**Il Revisore Dei Conti**

Dott. Francesco Curinga

FRANCESCO  
CURINGA  
15.04.2026  
12:37:35  
GMT+02:00



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 24.04.2026 AD OGGETTO: PROPOSTA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).**

PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, (artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000)

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE GESTIONE ENTRATE**  
*f.to Dott. Antonino Pedà*

PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile, (artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000)

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**  
*f.to Dott. Sergio Gualtieri*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
*f.to Dr.ssa Maria Foti*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott. Pietro Emilio*

Il sottoscritto addetto comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data 15/05/2026 e vi rimarrà per 60 gg. consecutivi, e viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari

**L'ADDETTO/A ALLA PUBBLICAZIONE**  
*f.to Dr.ssa Margherita Iamonte*

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la suesesa deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione dell'addetta alla pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.
- E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (trascorsi 10 giorni della pubblicazione).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott. Pietro Emilio*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott. Pietro Emilio*